

REM – REDDITO DI EMERGENZA

Il Reddito di Emergenza (REM) ha la finalità di supportare i **nuclei familiari** in condizione di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con l'art. 14 del D.L. n. 137/2020 del 28/10/2020 (Decreto Ristori) è stata prevista:

1. per i nuclei familiari già beneficiari del Rem nei mesi di settembre/ottobre, il riconoscimento d'ufficio di ulteriori due quote di Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020;
2. per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Rem, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di Emergenza previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. Il Rem può essere richiesto, presentando una nuova domanda, anche da coloro che hanno già beneficiato di Rem nei mesi di giugno/luglio 2020 e non hanno ottenuto o ripetuto la domanda nei mesi di settembre/ottobre 2020.

Il beneficio può essere richiesto entro il termine perentorio del 30 Novembre 2020.

Requisiti

Il richiedente Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda.

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:

- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 31/12/2019 inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro.
- Un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il Rem non è compatibile:

- con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità COVID 19 previste dal D.L. 18/2020, dal D.L. 34/2020 e dal D. L. 137/2020, erogate ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica;
- con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono trattamenti pensionistici, eccezion fatta per l'assegno ordinario di invalidità;
- con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che al momento della presentazione della domanda hanno in essere rapporti di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo
- con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che al momento della presentazione della domanda percepiscono il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza.

I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità autodichiarati in domanda potranno essere sottoposti a controllo (art. 71 D.P.R. n. 445/2000), pertanto la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente ricevute.